

Centro Studi

Consiglio Nazionale Ingegneri

Proposte di modifica
al D.P.R. 328/2001
Documento riservato

(c.r. 56)



Roma, novembre 2001

**CENTRO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

CONSIGLIO DIRETTIVO

dott. ing. Giovanni Angotti	Presidente
dott. ing. Alberto Speroni	Vice Presidente
dott. ing. Renato Cannarozzo	Consigliere
dott. ing. Alberto Dusman	Consigliere
dott. ing. Giancarlo Giambelli	Consigliere

dott. Massimiliano Pittau	Direttore
---------------------------	-----------

COLLEGIO DEI REVISORI

dott. Domenico Contini	Presidente
dott. Stefania Libori	Revisore
dott. Francesco Ricotta	Revisore

Sede: Via Dora, 2 - 00198 Roma - Tel. 06.85354739, Fax 06.84241800,
www.centrostudicni.it

Il presente testo è stato redatto dall'avv. Lorenzo Passeri e dal dott. Massimiliano Pittau.

Indice

Premessa	Pag. 2
1. Le origini del provvedimento	" 6
2. Gli obiettivi del D.P.R. 328/2001	" 8
3. I principali contenuti del D.P.R. 328/2001	" 10
4. Le discrepanze del D.P.R. 328/2001	" 16
5. La compatibilità del D.P.R. 328/2001 con il titolo V della costituzione così come modificato dalla legge costituzionale 18.10.2001, n.3	" 34
6. Le proposte di modifica al D.P.R. 328/2001	" 40



Premessa

La coerenza fra percorso formativo, esame di Stato ed accesso all'Albo diviso per settori di competenza professionale costituisce una lontana aspirazione dell'Ordine degli ingegneri a garanzia innanzitutto della fede pubblica attraverso una corretta identificazione dell'iscritto e della sua specificità professionale.

Dinanzi alle profonde trasformazioni dei corsi di laurea e dei connessi profili formativi – numerosi e tra loro fortemente differenziati, in alcuni casi incomparabili – ed all'evoluzione dei servizi d'ingegneria per far fronte alla crescente ed articolata domanda del mercato della produzione e dei servizi, l'Ordine ha ritenuto fosse necessario procedere ad una profonda revisione del proprio albo.

L'inizio sistematico può farsi risalire al Congresso tematico tenutosi a Roma nel 1983, i cui esiti – via via aggiornati per tenere conto del Riordino degli studi d'Ingegneria del 1989, della Legge 341/90, dell'attivazione dei corsi triennali di Diploma Universitario in parallelo a quelli della tradizionale laurea quinquennale in ingegneria – condivisi dal Congresso di Cagliari del 1993 e successivamente messi a punto dall'Assemblea dei Presidenti, furono consacrati in una proposta di Legge che introduceva la divisione dell'albo per livelli e per settori di competenza, ripetuta e caduta più volte con il succedersi delle legislature.

Scopo dell'Ordine era anche quello di rimuovere il “*paradosso*” di un esame di Stato datato dall'incredibile potere taumaturgico di abilitare chiunque l'avesse superato (circa il 95% dei candidati) – indipendentemente dalle prove sostenute (settoriali e professionalmente inutili) e dal percorso formativo seguito – all'esercizio della professione in tutto l'immenso e sconfinato scibile dell'ingegneria moderna, così di fatto menomando fortemente il valore legale del titolo di studio.

Dunque, dopo tanta attesa è finalmente giunto il Regolamento D.P.R. 328/2001 che introduce le aspirazioni dell'Ordine: la divisione dell'Albo in due sezioni: A (per gli ingegneri di 5 anni) e B (per i laureati triennali) nonché l'individuazione di tre settori.

È anche giunta opportuna con il Regolamento l'introduzione del titolo professionale – distinto da quello accademico – utile all'identificazione professionale degli ingegneri iscritti all'Albo e perciò alla loro mobilità internazionale. È discutibile invece l'appellativo di iunior attribuito ai laureati di primo livello, incomprensibile in Italia ma soprattutto all'estero ove la parola iunior identifica solo un giovane e non già un livello professionale.

Al di là degli aspetti precedenti che, a mio avviso, avrebbero dovuto costituire i principi di una legge specifica dello Stato e non già, come accaduto norme regolamentari di potestà regionale, il D.P.R. affronta e risolve i problemi a questi aspetti connessi in modo illogico ed incoerente provocando sicuramente danno all'immagine ed alla professionalità degli ingegneri.

Nella presente pubblicazione sono trattati molti aspetti del Regolamento evidenziandone le contraddizioni più gravi delle quali ne riassumono solo alcune.

Manca in esso proprio la coerenza - presupposto legislativo del Regolamento – fra percorsi formativi e competenze professionali. Infatti:

- gli ingegneri edili potranno diventare agronomi e forestali senza possederne formazione e cultura ma non già ingegneri del settore civile ove possono essere accolti solo se dotati di uno specifico riconoscimento europeo (al momento posseduto solo dalla Università di Roma “La Sapienza”, L'Aquila, Pavia e Catania). Non si comprende bene il destino di tutti quelli provenienti dalle altre sedi essendo loro attualmente precluso l'accesso all'Ordine degli Ingegneri e consentito solo quello al settore dei paesaggisti dell'Albo degli architetti (!). Insomma agronomi e architetti paesaggisti si, ingegneri no;
- i laureati in ingegneria di primo livello possono accedere all'Albo degli ingegneri iunior nel proprio Ordine ma anche agli Albi dei Collegi dei diplomati di Scuola Secondaria Superiore ed appellandosi geometra laureato,



perito industriale laureato e perfino perito agrario laureato e perito agrotecnico laureato (!). In tutti questi casi la cultura e la formazione dei laureati e quella dei diplomati sono incomparabili. Diversamente i giovani sprecherebbero il loro tempo a laurearsi se sono destinati a svolgere la stessa professione loro consentita se in possesso dello stesso titolo scolastico con il quale possono accedere all'Università;

- la somma delle competenze attribuite ai tre settori dell'ingegneria di sezione A non comprende tutte quelle statuite nel vigente ordinamento ed in tante altre leggi dello Stato. Ciò torna a vantaggio di altre categorie professionali – come ad esempio quella dei geologi ai quali immotivatamente è stata estesa la geotecnica – ed a svantaggio degli ingegneri.

In conclusione il Regolamento genera la dispersione dei futuri ingegneri in ben 13 albi. Di questi 6 soltanto saranno governati dall'Ordine degli Ingegneri con l'obbligo di accoglienza però dei laureati in Scienze e Tecnologie dell'Informatica ed in Informatica, malgrado si tratti di titoli non compresi nell'area delle professioni tecniche. I 7 rimanenti saranno variamente gestiti dagli Ordini degli Architetti e degli Agronomi, dai Collegi dei Periti Industriali, dei Periti Agrari, degli Agrotecnici e dei Geometri.

Soluzione che ha trovato ben soddisfatti tutti gli Ordini e Collegi citati ad esclusione di quello degli ingegneri, che vede nel suo futuro la diaspora e la confusione a tutto vantaggio di altre professioni.



C'è da sperare che il Governo in carica voglia porre rimedio alla grave situazione di confusione determinata dal D.P.R. 328/2001.

Il modo migliore di farlo sarebbe quello di salvare con piccole correzioni il primo titolo del D.P.R. che costituirebbe la vera legge di principi di potestà statale stralciando tutto il resto che invece compete alla potestà legislativa e regolamentare affidata alle Regioni dal novellato articolo 117 della Costituzione.

Giovanni Angotti

1. Le origini del provvedimento

Il primo settembre 2001 è entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (pubblicato nella G.U. n. 190 del 5 giugno 2001), recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”.

Va preliminarmente rilevato che il Governo è stato autorizzato all'emanazione del predetto Regolamento in forza della delega disposta ai sensi del comma 18°, art. 1 della Legge n. 4, del 14.01.1999 recante *"Differimento di termini e altre disposizioni relative al settore universitario e della ricerca scientifica"* che nella sua versione originaria così disponeva: *"Con uno o più regolamenti di cui all'art. 17, 3° comma, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, adottati dal Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini e dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, alle quali possono accedere i titolari di diploma universitario, determinando l'ambito consentito dell'attività professionale corrispondente"*.

La delega testé citata è stata successivamente integrata dall'art. 6, 3° comma, della Legge 19.10.1999, n. 370 giungendo all'odierno e definitivo profilo contenutistico che di seguito si riporta: *"Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'art. 17, 2° comma, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta¹ del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo riferimento alle attività professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la*

¹ Le parti in grassetto indicano le modifiche introdotte dalla Legge n. 370/1999.



disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini e collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai seguenti criteri direttivi:

- a) determinazione dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127;*
- b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini e collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;*
- c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera a).”*

Ciò premesso, si passerà ora alla disamina dei profili contraddittori che caratterizzano il D.P.R. 328/2001 che ridefinisce i titoli necessari per l'accesso alle professioni di “*dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo*” (art. 1, comma 1, D.P.R. 328/2001).

2. Gli obiettivi del D.P.R. 328/2001

Il D.P.R. 328/2001 pone in relazione la riforma dell'Università (determinata dall'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e attuata attraverso il D.M. n. 509/99) che ha visto l'istituzione della laurea di durata triennale (si veda D.M. 4 agosto 2000 "*Determinazione delle classi delle lauree universitarie*", pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. del 19 ottobre 2000 n. 245) e della laurea specialistica (si veda D.M. 28 novembre 2000 "*Determinazione delle classi delle lauree specialistiche*" pubblicato nella G.U. n. 18 del 23 gennaio 2001), con l'accesso alle professioni per il cui esercizio l'ordinamento impone il superamento di un esame di Stato.

In sintesi obiettivo dichiarato del predetto D.P.R. è quello - conformemente a quanto indicato nella delega legislativa - di determinare la coerenza dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con i nuovi percorsi formativi delineati dalla normativa sopra menzionata.

In sostanza il D.P.R. 328/2001 parte dall'assunto che i percorsi formativi dell'Università sono stati rivoluzionati e che i nuovi laureati (provenienti da corsi di durata triennale) e laureati specialisti (che alla laurea triennale aggiungono un corso di durata biennale) acquisiranno un insieme di conoscenze e competenze del tutto differente rispetto a quelle dei laureati provenienti dai previgenti corsi di durata quadriennale e quinquennale; è quindi ragionevole e condivisibile l'obiettivo di adeguare modalità di accesso, struttura degli ordinamenti, e attribuzione delle competenze alle diverse professioni secondo la nuova struttura dei percorsi universitari.

Non può peraltro essere sottaciuta una sostanziale illogicità che "infetta" il regolamento oggetto di disamina; difatti, come sopra rilevato, la delega conferisce al Governo il potere di modificare ed integrare la disciplina dei relativi ordinamenti professionali determinando l'ambito obiettivo delle relative attività professionali. Ora, pur investito di tale potestà, il legislatore delegato ha manifestato



espressamente la volontà di non avvalersene statuendo al 2° comma, dell'art. 2 che *"Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione."*

In realtà tale illogicità può venire parzialmente compresa se si considera che, pur con le contraddizioni e le storture che esamineremo e che interessano in modo particolare proprio la professione dell'ingegnere, il D.P.R. 328/2001 sancisce l'immodificabilità delle norme previgenti per gli attuali iscritti ai diversi ordini professionali. Principio anche questo condivisibile solo che si consideri che l'attribuzione delle competenze e la strutturazione dei diversi albi professionali, è stata sancita dalla normativa previgente sulla base delle caratteristiche dei "vecchi" percorsi formativi universitari (ed in alcuni casi secondari superiori) dai quali provengono gli attuali iscritti ai diversi albi.

Come si avrà modo di vedere in seguito però, il D.P.R. 328/2001 nella sua attuale strutturazione determina da un lato una modifica ed una sostanziale riduzione delle competenze e attribuzioni garantite dalla previgente normativa agli attuali iscritti all'albo degli ingegneri e, dall'altro, sancisce una incoerente - rispetto alle caratteristiche dei nuovi percorsi formativi universitari - strutturazione degli ordinamenti professionali ed una imprecisa assegnazione delle competenze ai futuri nuovi iscritti.

3. I principali contenuti del D.P.R. 328/2001

Per quanto concerne i contenuti tecnici del D.P.R. 328/2001, la principale novità è l'istituzione - negli albi dei dottori agronomi e dottori forestali, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi, ingegneri, psicologi - di due distinte sezioni dei rispettivi Albi professionali corrispondenti ai diversi livelli del titolo di accesso: la sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica; la sezione B, cui si accede previo esame di Stato, con il titolo di laurea e i cui iscritti vengono individuati con la dizione "iunior".

Il predetto D.P.R. provvede inoltre, ed è questo il secondo elemento di novità, a suddividere le sezioni A e B di alcuni albi in settori, diversificati a seconda dei percorsi formativi di accesso e delle competenze professionali riconosciute; la ripartizione in settori si applica in particolare alla sezione B dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali e alle sezioni A e B dell'albo degli architetti e di quello degli ingegneri.

In particolare l'albo degli ingegneri, in entrambe le sezioni A e B, è stato diviso in tre settori: civile ed ambientale, industriale, dell'informazione. Per quanto riguarda gli architetti, il D.P.R. 328/01 è intervenuto a modificare la stessa denominazione dell'Ordine (che è diventato "Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori") conseguentemente all'istituzione, nella sezione A del rispettivo albo, di quattro settori (architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici ed ambientali) e di due settori nella sezione B (architetto iunior e pianificatore iunior).

L'istituzione delle sezioni A e B e dei settori presso gli albi citati ha portato il D.P.R. 328/2001 ad occuparsi della definizione, sia pure con le cautele e con le contraddizioni di cui sopra si è detto, delle competenze professionali attribuibili agli iscritti di ciascuna sezione e ciascun settore.



Tale attribuzione è attuata dal legislatore delegato relazionandosi alle capacità e competenze acquisite mediante il percorso formativo necessario per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alle diverse sezioni e settori degli albi considerati; in buona sostanza si pone una stretta correlazione fra percorso formativo, sezioni e settori di iscrizione e competenze professionali.

L'art. 2, comma 1 del citato D.P.R. statuisce infatti che *“Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo”*. Parallelamente, relativamente ai settori, l'art. 3, comma 2, del medesimo D.P.R. statuisce che *“Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo”*.

L'attribuzione delle competenze ai professionisti iunior (le quali peraltro non hanno mai natura riservata, potendo essere svolte anche dai professionisti dello stesso settore con laurea specialistica) ed agli iscritti ai diversi settori, è stata realizzata dal legislatore con una puntuale e costante cautela; quella di sottolineare e ribadire che il regolamento predetto non determina una modifica delle competenze statuite dalla vigente normativa per gli attuali iscritti ai diversi albi professionali.

Statuisce infatti l'articolo 1, comma 2 del D.P.R. 328/2001 che *“Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione”*.

A sua volta l'art. 5, 3° comma dello stesso D.P.R. reca che: *“il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione”*.

Ed infine l'articolo 9 che apre il Titolo II del D.P.R. 328/2001 dedicato alla disciplina dei singoli ordinamenti stabilisce che *“l'elencazione delle attività professionali compiuta nel titolo II, per*



ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente”.

In verità le norme summenzionate - come si è già avuto modi di rilevare -, pur palesando una indiscutibile volontà dell'Esecutivo di non intaccare, con l'atto regolamentare in questione, una sfera così delicata e complessa quale quella della determinazione delle competenze professionali, si rivelano comunque prive di un effettivo valore sostanziale essendo vanificate dalla necessità di realizzare un raccordo tra gli obiettivi formativi qualificanti delle nuove classi di laurea e di laurea specialistica con le competenze assegnate ai professionisti iscritti alle sezioni A e B ed ai settori dei diversi albi; necessità che hanno portato il D.P.R. 328/2001 ad intervenire giocoforza sui rispettivi profili professionali.

Tab. 1 Classi di laurea specialistica e accesso ai settori della sezione A degli albi delle professioni tecniche secondo il DPR n.328/2001

	Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore				Dottore agronomo e Dottore forestale	Geologo	Ingegnere		
	Architetto	Pianificatore territoriale	Paesaggista	Conservatore dei beni architettonici ed ambientali	Dottore agronomo e Dottore forestale	Geologo	Ingegnere civile e ambientale	Ingegnere industriale	Ingegnere dell'informazione
3/S. Architettura del paesaggio			*		*				
4/S. Architettura e ingegneria edile		*	*	*	*				
4/S. Architettura e ingegneria edile – corso corrispondente direttiva 85/384/cee	*						*		
7/S. Biotecnologie agrarie					*				
10/S. Conservazione dei beni architettonici ed ambientali				*					
23/S. Informatica									*
25/S. Ingegneria aerospaziale e astronautica								*	
26/S. Ingegneria biomedica								*	*
27/S. Ingegneria chimica								*	
28/S. Ingegneria civile							*		
29/S. Ingegneria dell'automazione								*	*
30/S. Ingegneria delle telecomunicazioni									*
31/S. Ingegneria elettrica								*	
32/S. Ingegneria elettronica									*
33/S. Ingegneria energetica e nucleare								*	
34/S. Ingegneria gestionale								*	*
35/S. Ingegneria informatica									*
36/S. Ingegneria meccanica								*	
37/S. Ingegneria navale								*	
38/S. Ingegneria per l'ambiente e il territorio					*		*		
54/S. Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale		*			*				
61/S. Scienza e ingegneria dei materiali								*	
74/S. Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali					*				
77/S. Scienze e tecnologie agrarie					*				
78/S. Scienze e tecnologie agroalimentari					*				
79/S. Scienze e tecnologie agrozootecniche					*				
82/S. Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio			*		*	*			
85/S. Scienze geofisiche						*			
86/S. Scienze geologiche						*			
88/S. Scienze per la cooperazione allo sviluppo					*				

Fonte: Centro Studi CNI, 2001

Tab. 2 Classi di laurea e accesso ai settori della sezione B degli albi delle professioni tecniche secondo il DPR n. 328/2001

	Architetto, pianificatore paesaggista e conservatore		Dottore agronomo e dottore forestale			Geologo	Ingegnere			Agrotecnico	Geometra	Perito Agrario
	Architetto iunior	Pianificatore iunior	Agronomo e forestale iunior	Zoonomo	Biotecnologo agrario	Geologo iunior	Ingegnere civile e ambientale iunior	Ingegnere industriale iunior	Ingegnere dell'informazione iunior	Agrotecnico laureato	Geometra laureato	Perito agrario laureato
1. Biotecnologie					*					*		*
4. Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	*						*				*	
7. Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale		*	*							*	*	*
8. Ingegneria civile e ambientale	*						*			*	*	*
9. Ingegneria dell'informazione								*				
10. Ingegneria industriale								*				
16. Scienze della terra						*						
17. Scienze dell'economia e della gestione aziendale										*		*
20. Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali			*							*		*
21. Scienze e tecnologie chimiche												
23. Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda												
25. Scienze e tecnologie fisiche												
26. Scienze e tecnologie informatiche								*				
27. Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura		*								*		*
40. Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali				*						*		*
42. Disegno industriale												

Fonte: Centro Studi CNI, 2001

(segue)

Tab. 2 (segue)

	Perito industriale laureato									
	<i>Edilizia</i>	<i>Elettronica e telecomunicazioni</i>	<i>Elettronica ed automazione, costruzioni aeronautiche, cronometria, industria cartaria, industrie cerealicole, industria navalmeccanica, industria ottica, materie plastiche, meccanica, metallurgia, tessile con specializzazione confezione industriale, tessile con specializzazione produzione dei tessuti, termotecnica</i>	<i>Industrie minerarie</i>	<i>Tecnologie alimentari</i>	<i>Chimica conciaria, chimico, chimica nucleare, industria tintoria</i>	<i>Arti fotografiche, arti grafiche</i>	<i>Energia nucleare, fisica industriale</i>	<i>Informatica</i>	<i>Disegno dei tessuti</i>
1. Biotecnologie										
4. Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	*									
7. Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	*									
8. Ingegneria civile e ambientale	*									
9. Ingegneria dell'informazione		*								
10. Ingegneria industriale			*							
16. Scienze della terra				*						
17. Scienze dell'economia e della gestione aziendale										
20. Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali					*					
21. Scienze e tecnologie chimiche						*				
23. Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda							*			
25. Scienze e tecnologie fisiche								*		
26. Scienze e tecnologie informatiche									*	
27. Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura										
40. Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali										
42. Disegno industriale										*

Fonte: Centro Studi CNI, 2001

4. Le discrepanze del D.P.R. 328/2001

L'intervento di rideterminazione delle competenze da parte del D.P.R. 328/2001 è contraddistinto da molteplici discrepanze:

- 1) in primo luogo tra l'elencazione delle attività prevista dal titolo II del D.P.R. 328/2001 e quella degli attuali ordinamenti professionali;
- 2) tra gli obiettivi formativi qualificanti delle diverse lauree e lauree specialistiche desumibili dai decreti d'area citati e le competenze professionali riconosciute come accessibili attraverso l'iscrizione alle sezioni ed ai settori dei vari albi;
- 3) tra la strutturazione degli albi il cui accesso è consentito a laureati e laureati specialistici e quella degli albi il cui accesso è consentito a soggetti dotati di diploma di scuola secondaria superiore e laureati (albi degli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali).

* * *

Permangono in primo luogo contraddizioni tra quanto previsto dal regolamento 328/2001 e gli ordinamenti professionali interessati dal provvedimento, e questo nonostante l'esplicito richiamo alla normativa previgente in ordine alle competenze di ciascuna professione fatta più volte dallo stesso D.P.R. 328/2001.

Già il Consiglio di Stato nel parere del 21 maggio 2001 aveva invitato "l'Amministrazione a rivedere accuratamente la indicazione delle competenze attribuite nel testo, dato che, in alcuni casi – ad esempio per quanto riguarda la professione di zoonomo – appare evidente che agli iscritti a tale albo sono state attribuite competenze che, *ictu oculi*, sembrano piuttosto appartenere ai veterinari".

Allo stato attuale il D.P.R. 328/2001 rimane caratterizzato da tutta una serie di inesattezze che sembrano penalizzare in modo particolare proprio la professione dell'ingegnere.

In primo luogo, infatti, va fatto notare che **il combinato disposto degli articoli 46 e 49 del D.P.R. 328/2001 non garantisce il mantenimento da parte degli attuali iscritti all’Ordine degli ingegneri delle competenze attribuite dalla vigente normativa.**

Si è già detto circa le cautele (e le relative contraddizioni) che il decreto 328/2001 ha usato nell’affrontare il tema delle competenze professionali degli attuali iscritti agli albi interessati dal provvedimento, ribadendo più volte che le normative vigenti in materia restano del tutto immutate.

In aggiunta alle norme summenzionate, l’elencazione delle attività professionali compiuta per ciascuna professione dal D.P.R. 328/2001 viene preceduta da un inciso che, integrato da un’ulteriore disposizione nelle norme finali e transitorie, consente senza ombra di dubbio agli **attuali** iscritti degli albi di conservare le competenze professionali stabilite dalla vigente normativa.

La formula adottata è la seguente; il comma 1 dell’articolo nel quale si definiscono le attività professionali degli iscritti alla sezione A degli albi si apre con la formula *“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla sezione A ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, **restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, (...)**”*.

Tale formula è riportata dal D.P.R. 328/2001 nell’art. 11, comma 1 che si riferisce alle attività professionali dei dottori agronomi e dottori forestali; nell’art. 21, comma 1 che si riferisce alle attività professionali degli assistenti sociali; nell’art. 26 comma 1, che si riferisce alle attività professionali degli attuari; nell’art. 31, comma 1 che si riferisce alle attività professionali dei biologi; nell’art. 36 comma 1 che si riferisce alle attività professionali dei chimici; nell’art. 41, comma 1 che si riferisce alle attività professionali dei geologi; nell’art. 51, comma 1 che si riferisce alle attività professionali degli psicologi.

Tale disposizione viene combinata con un’altra contenuta nell’articolo relativo alle norme finali e transitorie di ciascuna

professione nella quale si stabilisce che *“Gli attuali appartenenti all’ordine.... sono iscritti nella sezione A dell’albo”*.

Tale disposizione è riportata per i dottori agronomi e forestali nell’art. 14, comma 1; per gli assistenti sociali (i cui i iscritti confluiscono nella sezione B dell’albo), nell’art. 24 comma 1; per gli attuari nell’art. 29, comma 1; per i biologi nell’art. 34, comma 1; per i chimici, nell’art. 39, comma 1; per i geologi nell’art. 44 comma 1; per gli psicologi nell’art. 54 comma 2.

Solo nel caso degli ingegneri la disposizione specifica relativa alla conservazione in seno agli iscritti all’albo delle riserve e attribuzioni stabilite dall’attuale normativa riportata non nel primo ma nel secondo comma dell’articolo relativo alle attività professionali (art. 46, comma 2, D.P.R. 328/2001) e con la seguente formulazione: ***“Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa.....formano in particolare oggetto dell’attività professionale degli iscritti alla Sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 2, le attività ripartite tra i settori come previsto dal comma 1 che.....”***.

La norma si mostra di non facile interpretazione e lascia non pochi dubbi circa la possibilità degli attuali iscritti all’ordine degli ingegneri di mantenere le proprie attuali competenze; in particolare non si comprende se la sola iscrizione alla sezione A dell’albo permetta agli attuali iscritti di conservare le competenze di tutti e tre i settori ovvero solo quelle afferenti ad uno specifico settore.

A nostro avviso una chiarificazione del disposto normativo citato si trova nella lettura dell’art. 49 del D.P.R. 328/2001 che al 1° comma dispone: ***“Gli attuali appartenenti all’ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell’albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare”***.

Alla circostanza che il "vecchio" iscritto sia chiamato ad optare per uno o più settori dell’albo di appartenenza consegue che "il mantenimento delle attribuzioni già stabilite dalla normativa vigente", disposto dall’art. 46, 2° comma del Decreto, non avvenga con la semplice iscrizione alla sezione A dell’Albo, bensì richieda anche

l'iscrizione ai diversi settori nei quali tale Sezione è ripartita. In buona sostanza se l'ingegnere già iscritto vorrà mantenere le sue attuali competenze, egli dovrà iscriversi a tutti i settori della sezione A.

Evidente è allora la differenza di trattamento riservata alla categoria professionale degli ingegneri rispetto a quella degli architetti per la quale il Decreto prevede che gli attuali iscritti conservino le attribuzioni delle quali sono già in possesso con l'iscrizione, obbligatoria per gli attuali iscritti (art. 19, comma 1, D.P.R. 328/2001) alla Sezione A - Settore "architettura" del rispettivo Albo (art. 16, 1° comma D.P.R. 328/2001).

Esigenze di coerenza logica ci impongono, allora, di estendere il ragionamento fatto anche ai professionisti iscrivendi all'albo professionale degli ingegneri; la determinazione delle competenze non avviene più con l'iscrizione alla Sezione A, bensì con la relativa iscrizione ad uno dei tre settori (ovvero a tutti e tre con tre diversi esami di abilitazione) nei quali la stessa è ripartita.

In ogni caso, relativamente alla professione d'ingegnere, la somma delle competenze attribuite dal D.P.R. 328/2001 agli iscritti dei tre settori della sezione A dell'albo ("ingegneria civile e ambientale", "ingegneria industriale", "ingegneria dell'informazione"), non comprende tutte quelle previste dal vigente ordinamento (Regio Decreto 23 ottobre 1925 n.2537, artt. 51 e 52).

Ciò è particolarmente penalizzante per gli attuali iscritti all'albo, che di fatto e nonostante le dichiarazioni di principio presenti nello stesso D.P.R. 328/2001, vedono ridotte sensibilmente le proprie attribuzioni e competenze professionali.

Non appaiono infatti, in primo luogo, ribadite le competenze relative alla parte tecnica delle "opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico" (art. 52, R.D. 2537/1925), nonché quelle relative alla parte tecnica de "il restauro e il ripristino degli edifici" sotto tutela delle Belle Arti (art. 52, R.D. 2537/1925).

Anzi nella nuova strutturazione degli albi realizzata dal D.P.R. 328/2001, tali competenze sembrano diventare di esclusiva spettanza degli iscritti alla sezione A dell'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali".

Sancisce infatti l'art. 16, comma 4 del D.P.R. 328/2001 che *"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti anella sezione A- settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione"*.

Un'altra delle più evidenti discrepanze determinate dal D.P.R. 328/2001 rispetto alle attuali prerogative professionali degli ingegneri è rappresentato dall'aver attribuito alla categoria degli architetti competenza pressoché esclusiva in materia di progettazione nel settore dell'Urbanistica residuando agli ingegneri una vaga definizione di competenze in materia di impatto ambientale e "per l'ambiente e il territorio".

Statuisce infatti l'art. 16, comma 2 *"Formano oggetto dell'attività degli iscritti nella sezione A – settore 'pianificazione territoriale' (dell'Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori – ndr): a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale"*.

Nell'art. 46 comma 1 del D.P.R. 328/2001, che si riferisce alle competenze professionali degli ingegneri iscritti alla sezione A dell'albo settore "ingegneria civile e ambientale" si fa invece solo un generico riferimento a *"(...) la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto (...) di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio"*. Tale scelta contrasta in primo luogo con decisioni ed interpretazioni

sistematicamente affermate dalla Giurisprudenza amministrativa²; in secondo luogo con la pratica e consuetudine professionale che vede da sempre l'ingegnere italiano operare con competenza sia come professionista sia come ricercatore nel campo dell'urbanistica e della pianificazione territoriale.

Ancora, pur in assenza di uno specifico riferimento normativo in tal senso, la giurisprudenza ha ritenuto che la legge sulle tariffe sia di "indubbio ausilio per contribuire a precisare gli ambiti dell'oggetto della professione³. Ora, l'art. 5 della Legge n. 143, del 1949 sulle tariffe professionali di ingegnere e architetto attribuisce espressamente ad entrambe le professioni competenza in materia di pianificazione urbanistica.

La mancata indicazione specifica a favore degli ingegneri della possibilità di espletare l'attività pianificatoria si rivela ancora più contraddittoria ove si venga a considerare che gli iscritti alle sezioni A dell'albo degli architetti e di quello degli ingegneri, e rispettivamente al settore "pianificazione territoriale" ed a quello "ingegneria civile ed ambientale", potranno provenire da un identico percorso formativo ossia dalla laurea specialistica di Classe 4/S⁴, la quale tra i suoi obiettivi formativi qualificanti (D.M. 28 novembre 2000) prevede che: *"I laureati specialisti della classe (...) predispongono progetti di opere e ne dirigono la realizzazione, coordinando a tali fini, ove necessario, altri specialisti e operatori nei campi dell'architettura, dell'ingegneria edile, dell'urbanistica e del restauro architettonico"*.

Non è quindi comprensibile che il D.P.R. 328/2001 consenta ai soli "pianificatori territoriali" avere competenze in materia

² In tal senso fra le pronunce più recenti da menzionare: T.A.R. Abruzzo - Pe, sent. n. 431/2000; T.A.R. Basilicata -Pz, sent. n. 909/2001, T.A.R. Basilicata - Pz, sent. n. 182/2001; C.S., IV, sent. 14.1.1999, n. 33, *id.* sent. 16.5.1988, n. 408.

³ Cass.Civ., Sez. III, sent. 7.7.1999, n. 7023; Cass.pen. sent. 17.3.1995).

⁴ L'accesso alla sezione A, settore "Pianificazione territoriale" dell'albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori è consentito, secondo il D.P.R. 328/2001 anche ai laureati specialisti della classe 54/S; per contro l'accesso alla sezione A, settore "ingegneria civile e ambientale" è consentito agli ingegneri con laurea specialistica nella classe 28/S e 38/S.

urbanistica, escludendo gli ingegneri civili e ambientali che pure potranno provenire da un medesimo percorso formativo.

Sull'argomento si rende poi necessario un'altra precisazione che si ricollega a quanto sopra detto circa la capacità novativa dell'ambito oggettivo delle competenze professionali di ciascuna professione che la legge delega sembrerebbe assegnare al D.P.R. 328/2001. Difatti ove tale capacità novativa trovasse un riscontro sostanziale - circostanza questa avverabile solamente qualora si intenda svuotare di significato la norma di cui all'art. 2 del citato D.P.R. con la quale il legislatore delegato espressamente si priva di tale potere - allora ben si potrebbe arrivare a ritenere che la competenza in materia urbanistica sia di spettanza dei soli "architetti" e non anche degli "ingegneri". In tale caso l'intrinseca illogicità è di tale evidenza da non richiedere particolari commenti; come è possibile, infatti, negare ad una categoria professionale la possibilità di espletare tipologie di attività che altri professionisti di un'altra categoria professionale, con il medesimo percorso formativo, possono espletare?

Un altro elemento che potrebbe indurre in confusione circa l'ambito delle competenze professionali degli iscritti alla sezione A dell'ordine degli ingegneri, settore "ingegneria civile e ambientale" attiene proprio la denominazione del settore, nella quale non è presente il termine "edilizia". Va fatto notare che tra le classi di laurea specialistica che, secondo il D.P.R. 328/2001, consentono l'accesso all'esame di stato per l'iscrizione a tale settore vi è (insieme alla 28/S Ingegneria civile e 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio) anche la classe 4/S Architettura e ingegneria edile, nella cui denominazione è compreso il termine "edile". Inoltre correttamente l'art. 46, comma 1, lettera a) del D.P.R. 328/2001 comprende tra le competenze professionali degli iscritti alla sezione A dell'albo degli ingegneri, settore "ingegneria civile e ambientale", *"la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture(... ..)"*. L'edilizia rientra quindi appieno nelle competenze degli iscritti a tale settore e tale termine dovrebbe essere coerentemente compreso nella titolazione del settore stesso al fine di evitare possibili fraintendimenti anche da parte degli utenti.

A questo proposito si deve anche ricordare che la normativa vigente, ed in particolare l'art. 51 del R.D. n.2537/1925, sancisce che *“Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima (...) dei lavori relativi (...) alle costruzioni di ogni specie (...)”*, in ciò comprendendo indubabilmente sia il settore civile che quello edile.

Un'altra omissione del D.P.R. 328/2001 concerne le attività professionali riservate agli iscritti alla sezione A dell'albo degli ingegneri, settore “ingegneria industriale” e “ingegneria dell'informazione” (D.P.R. 328/2001, art. 46, comma 1, lettere b) e c)); tra di esse il D.P.R. 328/2001 non menziona le attività nel campo dell'impiantistica di servizio alle opere di ingegneria civile, edile e ambientale, da sempre di notevole rilevanza professionale per l'ingegnere.

Infine un'altra discrepanza del regolamento 328/2001 con la vigente normativa attiene l'illegittima estensione delle competenze in materia geotecnica agli iscritti all'albo dei geologi.

La geotecnica è una disciplina prettamente ingegneristica che si occupa dello studio della risposta meccanica dei terreni e delle rocce alle azioni di superficie trasmesse da edifici, ponti, dighe o altri manufatti, alle azioni di massa causate dalla gravità, da eventi sismici o da moti filtranti, alle variazioni di geometria del mezzo associate a scavi all'aperto e in sotterraneo ed eventualmente, ad erosioni.

Tale disciplina si sviluppa nell'ambito della Meccanica Applicata, dalla quale ha mutuato finalità e metodi teorici e sperimentali, con particolare riferimento agli strumenti della Fisica matematica ed alle tecniche di analisi computazionali di risoluzione dei problemi.

Essa richiede la conoscenza delle materie afferenti ai raggruppamenti di Fisica Generale, Chimica, Analisi Matematica, Meccanica Razionale, Scienza delle Costruzioni, Idraulica.

Nonostante ciò, il D.P.R. 328/2001 non solo estende le competenze in materia di geotecnica ai futuri iscritti all'albo dei geologi, appartenenti sia alla sezione A che alla sezione B, ma

addirittura agli attuali iscritti, innovando radicalmente attribuzioni e competenze di tale professione.

L'articolo 41, comma 1, lettera *e*) del D.P.R. 328/2001, statuisce infatti che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A dell'albo dei geologi *“le indagini e la relazione geotecnica”*; lo stesso art. 41, comma 2 lettera *n*) statuisce che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B dell'albo dei geologi *“le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche”*.

Va sottolineato che la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, A.G., 2.6.1994, n. 154) ed il Consiglio Superiore dei II.p.p. (A.G. 17.12.1993, n. 138) riconoscendo la piena competenza degli ingegneri in materia di indagini geotecniche ha costantemente circoscritto quella dei geologi alla redazione della sola relazione geologica strumentale alla definizione delle predette indagini; i geologi sono, dunque, attualmente esclusi dalle competenze nel settore della geotecnica, che sono invece di spettanza degli ingegneri.

Ciò nonostante il D.P.R. 328/2001 circoscrive le competenze degli ingegneri in materia di geotecnica ai soli iscritti alla sezione A dell'albo, settore *“ingegneria civile ed ambientale”*. Il d.p.r. 328/2001, art. 46, comma 1, lettera *a*) stabilisce infatti che formano oggetto della professione di ingegnere per tale settore *“la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture (.....), di opere geotecniche (...)”*.

Tali competenze sono invece negate agli ingegneri della sezione A, settore *“ingegneria industriale”* e *“ingegneria dell'informazione”* (si veda art. 46, comma 1, lettere *b*) e *c*)) ed a quelli della sezione B (art. 46 comma 3, lettere *b*) e *c*)).

A questo proposito va evidenziato che nemmeno agli ingegneri iscritti alla sezione B, settore *“ingegneria civile e ambientale”* sembrano essere riconosciute, almeno esplicitamente, competenze in materia geotecnica. Statuisce infatti l'art 46, comma 3, lettera *a*) del

D.P.R. 328/2001 che formano oggetto dell'attività professionale di tali iscritti:

- “1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;*
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura”.*

Rispetto alla normativa vigente dunque, il D.P.R. 328/2001 non solo estende le competenze in materia geotecnica agli iscritti delle sezioni A e B dell'albo dei geologi, ma addirittura le delimita, per ciò che attiene gli ingegneri, ai soli iscritti alla sezione A, settore “ingegneria civile e ambientale” utilizzando, fra l'altro, la formulazione ambigua di "opere geotecniche" (art. 46, 1° co., lett. a))

Va evidenziato peraltro che l'estensione ai geologi delle competenze in materia geotecnica non è sufficientemente, supportata dalla nuova strutturazione dei percorsi formativi che ne consentiranno l'iscrizione all'albo.

Delle classi di lauree specialistica, che secondo il D.P.R. 328/2001, consentiranno l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei geologi (art. 42, comma 2), quelle relative alle classi 85/S e 86/S prevedono un percorso formativo solo parzialmente adeguato a fornire le competenze e conoscenze necessarie allo svolgimento di attività professionali nel settore della geotecnica.

Tale percorso formativo è invece del tutto assente nella classe di laurea specialistica 82/S “Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio”, nella quale secondo il DM 28 novembre 2000, le discipline quali geotecnica, scienza delle costruzioni, meccanica razionale – necessarie per poter operare con efficacia e competenza nel settore

della geotecnica - non sono previste ne tra le attività formative di base, ne tra quelle caratterizzanti, ne tra quelle affini o integrative.

Anche nelle classi di laurea specialistica 85/S e 86/S le materie afferenti meccanica razionale non sono comprese ne tra le attività formative di base, ne in quelle caratterizzanti, ne in quelle affini o integrative; in tutte due le classi inoltre materie fondamentali per operare nel settore geotecnica quali scienze delle costruzioni, idraulica e geotecnica sono state inserite tra le attività formative affini o integrative.

* * *

Un'altra tipologia di discrepanze scaturenti dal D.P.R. 328/2001 si realizza tra gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea e laurea specialistica e le attività professionali il cui accesso è consentito attraverso i medesimi percorsi formativi.

Un vero e proprio errore che coinvolge ancora una volta gli ingegneri si evidenzia nell'elencazione delle lauree specialistiche che consentono l'ammissione all'esame di Stato per l'accesso alla sezione A, settore "ingegneria civile e ambientale" dell'albo degli ingegneri.

Statuisce infatti l'art. 47, comma 2, lettera a) del D.P.R. 328/2001 che per tale ammissione è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi: "1) *classe 4/S – Architettura e ingegneria edile – corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/Cee*; 2) *classe 28/S – Ingegneria civile*; 3) *classe 38/S – Ingegneria per l'ambiente e per il territorio*";".

Il DM 28 novembre 2000, per ciò che attiene la classe di laurea specialistica 4/S, nella definizione dei suoi obiettivi formativi qualificanti statuisce però: "*Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attività previste dalle direttive 85/384 CEE, 85/14 CEE, 86/17 CEE e relative raccomandazioni i regolamenti didattici di ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto e dell'art. 6, comma 3 del D.M. n.*



509/99.” Con ciò il D.M. 28 novembre 2000, ammette la possibilità che gli atenei possano istituire **anche** corsi di laurea specialistica della classe 4/S conformi alla direttive CEE. E’ comunque incontrovertibile che la classe di laurea specialistica 4/S non si esaurisca nel contemplare esclusivamente corsi conformi alla direttiva 85/384/CEE.

Va infatti fatto notare che le facoltà di ingegneria degli atenei italiani, al fine di adeguare i propri corsi ai contenuti della direttiva citata, hanno modificato i loro statuti istituendo il corso di laurea in “ingegneria edile”, nella speranza che tali corsi venissero automaticamente riconosciuti dalla Comunità Europea come conformi alla direttiva. In realtà tale riconoscimento automatico non c’è stato. Allo stato attuale solo i corsi di laurea in “ingegneria edile-architettura” attivati negli atenei di L’Aquila, Pavia, Roma Sapienza e Catania hanno avuto riconosciuta la propria conformità alla direttiva europea. Gli altri numerosi corsi di “ingegneria edile” rimangono attualmente esclusi da tale viatico, con il paradosso di non poter consentire ai futuri laureati che usciranno da tale percorso l’iscrizione all’albo degli ingegneri ma solo a quello degli architetti, settore A, sezioni “pianificazione territoriale”, “paesaggistica” e “conservazione dei beni architettonici e ambientali” in quanto rientranti nella classe 4/S “semplice”.

Dato che la direttiva 85/384/CEE attiene specificamente la disciplina delle “attività del settore dell’architettura” (ed infatti l’accesso alla sezione A, settore “architettura” dell’albo degli architetti è consentito dal D.P.R. 328/2001 solo ai possessori della laurea specialistica della Classe 4/S conforme alla direttiva 85/384/Cee – art. 17, comma 2, lettera a – mentre per gli altri settori dello stesso albo – pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici e ambientali - si fa riferimento alla classe 4/S⁵ semplice), non si comprende come l’uniformità a tale direttiva sia richiesta anche per l’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione al settore “ingegneria civile e ambientale” della sezione A dell’albo degli ingegneri.

⁵ D.P.R. 328/2001, art. 17, comma 3, lettere b), c), d).

In questo caso il legislatore sembra aver commesso un vero e proprio errore, che andrebbe sanato indicando quale classe di laurea specialistica utile per l'ammissione all'esame di Stato per l'accesso al settore "ingegneria civile e ambientale" della sezione A dell'albo degli ingegneri, oltre alle classi 28/S e 38/S, la classe 4/S senza alcuna ulteriore delimitazione.

Un ulteriore annotazione va fatta per quanto attiene **l'ammissibilità alla sezione A dell'albo degli ingegneri, settore della "ingegneria dell'informazione", dei laureati specialisti della classe 23/S "Informatica"**. Va infatti evidenziato che il percorso formativo di tali laureati specialisti comprende esclusivamente discipline scientifiche (matematica, fisica, informatica) e nessuna disciplina afferente alle materie ingegneristiche quali scienze e tecnologie dell'elettronica, delle telecomunicazioni etc. L'ammissibilità dei laureati specialisti in Informatica alla sezione A, "settore ingegneria dell'informazione" dell'albo degli ingegneri determinerebbe una commistione incomprensibile con i laureati specialistici di matrice ingegneristica (ossia quelli delle classi di laurea specialistica 25/S, 29/S, 30/S, 32/S, 34/S, 35/S), che dispongono di competenze e conoscenze totalmente differenti pur essendo impegnati professionalmente nello stesso settore di attività

Infine vanno evidenziate ulteriori discrepanze tra gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea e laurea specialistica e le attività professionali il cui accesso è consentito attraverso i medesimi percorsi formativi.

Discrepanze di tal fatta si rilevano per quanto concerne la classe di laurea specialistica 38/S. Tale classe di laurea consente l'accesso sia alla sezione A, settore "civile ed ambientale", dell'albo degli ingegneri che alla sezione A dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.

Secondo quanto riportato dal D.M. 28 novembre 2000 "*Gli ambiti professionali tipici per i laureati specializzati della classe sono quelli dell'innovazione e dello sviluppo della produzione, della progettazione avanzata, della pianificazione e della programmazione, della gestione di sistemi complessi, sia nella libera professione, sia*

nelle imprese manifatturiere o di servizi che nelle amministrazioni pubbliche. I laureati specialisti potranno trovare occupazione presso imprese, enti pubblici e privati e studi professionali per la progettazione, pianificazione, realizzazione e gestione di opere e sistemi di controllo e monitoraggio dell'ambiente e del territorio, di difesa del suolo, di gestione dei rifiuti, delle materie prime e delle risorse ambientali, geologiche ed energetiche e per la valutazione degli impatti e della compatibilità ambientale di piani e opere”.

Non sembra quindi coerente con gli obiettivi formativi qualificanti della classe 38/S la competenza assegnata a quei laureati della classe che intenderanno iscriversi alla sezione A dell'albo dei dottori agronomi e forestali relativamente a :

- *“i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali (...)” (art. 2, lettera i, legge n.152/1992);*
- *“ (...) le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse” (art. 2, lettera o, legge n.152/1992).*

* * *

Infine emerge una difformità di strutturazione tra gli Ordini che consentono l'ammissione all'esame di Stato di laureati e laureati specialistici e quelli che prevedono l'accesso per diplomati delle scuole superiori e laureati. Mentre per i primi il titolo II del D.P.R. 328/2001 prevede una differenziazione tra le competenze professionali assegnate a laureati specialistici e laureati (ossia tra gli iscritti alla sezione A e quelli iscritti alla sezione B dei rispettivi albi), per i secondi tale differenziazione non è invece contemplata.

L'articolo 55 del d.p.r 328/2001 concernente le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale stabilisce infatti che ai rispettivi albi possano iscriversi anche i laureati che abbiano svolto un tirocinio di sei mesi. Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce che “Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato”. In

buona sostanza i laureati che accederanno agli albi degli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali, avranno le stesse competenze professionali che attualmente hanno gli iscritti ai suddetti albi che dispongono del solo diploma superiore.

Lo stesso articolo 55, comma 3, dispone che anche in futuro i soggetti in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi saranno ammessi agli esami di Stato corrispondenti previa frequentazione, con esito positivo, di "corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministero della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere".

In questo modo il D.P.R. 328/2001 statuisce una incomprensibile ed ingiusta difformità di trattamento tra i soggetti in possesso di laurea e quelli in possesso di semplice diploma secondario superiore e privi di formazione universitaria.

Entrambi infatti possono e potranno svolgere le identiche competenze professionali a fronte di un percorso formativo che prevede, da un lato, successivamente al diploma secondario, la frequenza di un corso di laurea della durata di tre anni ed a un tirocinio aggiuntivo di 6 mesi, mentre dall'altro, sempre successivamente al diploma secondario, la sola frequenza di corso della durata di 4 semestri comprensivi di un tirocinio di almeno 6 mesi.

A ciò si aggiunge che coloro che attualmente sono iscritti ai suddetti albi, e che sono in possesso del solo diploma secondario, continueranno ad avere le stesse identiche competenze professionali dei nuovi iscritti senza la necessità di disporre di altro requisito formativo.

In base ai principi dello stesso D.P.R. 328/2001, sembra ragionevole sostenere la necessità, anche per gli albi degli agrotecnici, geometri, periti agrari e periti industriali, dell'istituzione di due



distinte sezioni così come avviene per gli albi che ammettono all'esame di Stato laureati e laureati specialisti. Una di tali sezioni deve essere riservata ai soggetti che hanno frequentato un corso di laurea triennale (ai quali spetta secondo lo stesso D.P.R. 328/2001 il titolo di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato) e l'altra a coloro che dispongono del solo diploma superiore (i quali continuano ad essere identificati con il titolo di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale). Ovviamente alle due sezioni dovranno corrispondere competenze professionali distinte.

Solo in questo modo verrebbe infatti rispettato anche per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale quanto previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, del D.P.R. 328/2001 che statuisce che: "Le sezioni degli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo".

Va infine segnalato un altro paradosso: l'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'albo dei geometri, degli ingegneri (sezione B, settore "ingegneria civile e ambientale") e degli architetti (sezione B, settore architettura") sarà concessa, secondo il D.P.R. 328/2001, ai nuovi laureati della classe 4 "Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile". A seconda dell'opzione fatta tali laureati potranno acquisire il titolo di "architetto iunior", "ingegnere iunior" o "geometra laureato", sminuendo in taluni casi la natura del percorso formativo seguito. Sarebbe sicuramente preferibile che ai laureati della classe 4 fosse garantita l'acquisizione di un solo titolo professionale ("ingegnere iunior") da mantenersi qualsiasi sia l'albo professionale scelto per l'iscrizione o, meglio, consentire agli "ingegneri iunior" iscritti nella sezione B dell'albo degli ingegneri di assorbire competenze e attribuzioni degli iscritti all'albo dei geometri.

* * *

Un altro “vizio” del D.P.R. 328/2001 è quello di aver lasciato inalterato il grado di confusione che attiene l’individuazione dei confini di competenza tra albi contigui; in alcuni casi anzi tale grado di confusione è stato ulteriormente complicato dall’introduzione di ulteriori definizioni altrettanto indeterminate.

E’ noto che da tempo è in corso un vasto contenzioso che ha visto contrapporsi i tecnici laureati (ingegneri e architetti) e geometri in relazione al concetto di “modesta costruzione civile” contenuto nell’art. 18 del R.D. 11/2/1929n.274 che delimita le competenze dei geometri in materia edile e civile.

Il D.P.R. 328/2001 non interviene in alcun modo a definire con maggiore precisione tale concetto, pur avendone la possibilità. Anzi introduce un nuovo concetto simile di “costruzioni civili semplici” quale area di competenza per gli ingegneri iscritti alla sezione B settore “ingegneria civile ed ambientale”.

Statuisce l’art. 46, comma 3 lettera a) del D.P.R. 328/2001 che formano oggetto dell’attività degli iscritti in tale settore “(...) *la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate* (...)”.

Facilmente immaginabili le conseguenze dannose che potrebbero scaturire qualora si pretendesse - sì come ha preteso il legislatore delegato - di definire il confine delle competenze fra geometri ed ingegneri "iunior" sulla base di due nozioni sostanzialmente analoghe quali quelle oggetto di disamina.

Discutibile sembra, poi, il relazionare la competenza dell’ingegnere "iunior" per le costruzioni civili semplici solamente nel caso in cui vengano utilizzate "*metodologie standardizzate*". L’uso della metodologia deve essere lasciata alla discrezionalità del professionista altrimenti, ragionando nel senso opposto, si dovrebbe ritenere il progettista incompetente qualora non usi procedure standardizzate.



Ancora più irrazionale apparirebbe tale soluzione ove di venga a considerare che il limite delle procedure standardizzate non ricorrerebbe per la categoria professionale dei geometri.

5. La compatibilità del D.P.R. 328/2001 con il Titolo V della Costituzione così come modificato dalla Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3

L'oramai prossima⁶ entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3, del 18.10.2001⁷ recante "*Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione*", induce ad alcune riflessioni sulla compatibilità, rispetto al riformato assetto costituzionale riguardante le competenze normative, del combinato disposto costituito dalla legge delega n. 4/99 e dal correlativo regolamento delegato n. 328/2001 che ha dato il là alle modifiche della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio, fra l'altro, della professione d'ingegnere, nonché della disciplina del relativo ordinamento.

Per quanto di interesse in questa sede, va rilevato che la Legge Costituzionale n.3/2001 ha, fra l'altro, inglobato nella nostra Carta Costituzionale il principio di "sussidiarietà", perno centrale del terzo decentramento funzionale ed organizzativo posto in essere dalla Legge n. 59/1997 (cd. "Bassanini 1"), estendendolo, altresì, alla potestà normativa (legislativa e regolamentare).

Il principio di sussidiarietà dà luogo ad una struttura organizzativa e funzionale gradualistica incentrata sull'allocazione degli interessi da soddisfare che parte dal "basso" (enti locali, Province, Regioni) e volge "all'alto" (Stato).

La Legge n. 59/97 ha limitato il proprio ambito oggettivo di operatività alle sole "funzioni amministrative"⁸ non potendosi certamente estendere quest'ultimo a quelle normative per le quali era

⁶ La legge entrerà in vigore l'8 novembre 2001.

⁷ Pubblicata sulla G.U.R.I. n. 248, del 24.10.2001.

⁸ Per le quali ha attuato il decentramento di cui sopra con il decreto delegato n. 112/98, già solo per questo creando una rottura con il previgente sistema costituzionale che all'art. 118 Cost. poneva uno stretto parallelismo fra le competenze legislative e quelle amministrative

necessaria una norma costituzionale di modifica all'art. 117⁹ della Costituzione. L'intervento del legislatore con la Legge Costituzionale n. 3/2001 va appunto a riorganizzare il sistema delle competenze legislative¹⁰ conformando l'intero sistema al principio di sussidiarietà.

Rispetto al quadro previgente, il nuovo art. 117 Cost. ribalta infatti i criteri di riparto della competenza legislativa Stato - Regioni elencando le materie espressamente soggette alla potestà normativa esclusiva del primo¹¹ e quelle sottoposte alla potestà normativa concorrente di entrambi, conferendo poi alle Regioni la residuale potestà normativa (legislativa e regolamentare) in tutte le altre materie non espressamente indicate nelle prime due categorie disponendo che: *"Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato"*¹².

Venendo, ora, più strettamente all'oggetto della nostra analisi, va detto che la nuova ripartizione delle competenze legislative assegna alla potestà legislativa **concorrente** la materia delle professioni stabilendo che in tale caso *"....spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato"*¹³. A sua volta il 5° comma, del novellato art. 117 della Costituzione, con riferimento alla potestà normativa regolamentare dispone: *"La potestà regolamentare spetta allo Stato nella materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia....."*. In sintesi, il dettato della norma costituzionale non lascia adito a dubbi: nel caso di potestà legislativa concorrente Stato - Regioni l'intervento normativo statale deve limitarsi a fissare i principi fondamentali ai quali dovrà attenersi la Regione nella sua successiva

⁹ In tale senso la dottrina parlava, con riferimento alla legge n. 59/1997, di decentramento federalista a Costituzione invariata

¹⁰ Con una discutibile inversione di priorità avendo modificato dapprima le funzioni amministrative e di seguito, appunto, quelle normative.

¹¹ Art. 117, 1° co., Cost.

¹² Art. 117, 4° co., Cost.

¹³ Art. 117, 3° co., Cost.

attività legislativa non potendo avere alcun'altra ingerenza nemmeno di ordine regolamentare.

E' dunque necessario cogliere le implicazioni che il mutato assetto costituzionale delle competenze legislative potrà riverberare sul quadro normativo vigente in materia di professioni la cui disciplina, abbiamo visto, il legislatore costituzionale riserva alla potestà legislativa concorrente Stato - Regioni.

Innanzitutto ci sembra che la genericità e laconicità dell'inciso "professioni" utilizzato dal legislatore costituzionale per definire i confini della materia in esame attribuisca a quest'ultima contorni sfumati suscettibili di assorbire i profili più svariati alla stessa afferenti quali: natura e numero di ordini e collegi, formazione e procedure di accesso, ordinamenti professionali, competenze. Proprio il profilo della formazione professionale ci sembra il più complesso in quanto l'intervento regionale potrebbe trovare limiti da parte della legislazione statale non solo per il fatto che a quest'ultima è demandata la fissazione dei principi fondamentali della materia, bensì anche per la circostanza che la stessa ha quale oggetto di regolamentazione esclusiva le "norme generali sull'istruzione".

Per quanto concerne la configurazione della potestà legislativa concorrente non sembrano riscontrarsi novità rispetto al previgente sistema, in quanto continua ad essere demandato allo Stato la fissazione dei principi fondamentali della materia ed alla legge regionale la concreta regolamentazione della stessa nel rispetto dei predetti principi; sorge piuttosto il problema di verificare come e quando tali principi siano fissati.

Difatti la nuova formulazione dell'art. 117 della Cost. reca un inciso "...*determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato*" che si diversifica da quello recato dalla precedente formulazione normativa "nei limiti dei principi fondamentali **stabiliti** da leggi dello Stato".

Parte della dottrina ha voluto individuare in tale nuova formulazione la definizione di una diversa estensione dei limiti posti

alla potestà legislativa regionale affermando che *"le leggi regionali dovranno rispettare solo i principi fondamentali indicati dallo Stato in leggi cornice ad hoc e non anche quelli desumibili dalla generalità dell'ordinamento"*¹⁴.

A nostro avviso tale impostazione vincolerebbe di fatto l'operatività della potestà legislativa regionale ad un intervento statale (fissazione dei principi con leggi *ad hoc*) che potrebbe anche mai sopraggiungere, così di fatto mortificando le velleità autonomistiche regionali. Si ritiene, invece, che, avendo fra l'altro il legislatore equiparato alle leggi cornice i principi fondamentali desumibili dalle leggi vigenti¹⁵, il limite costituzionalmente posto alla legislazione regionale sia da subito concretamente operante; diversamente ragionando la riforma costituzionale più che una spinta verso il decentramento ne rappresenterebbe un freno.

Innovazione di particolare importanza è, invece, quella recata dal 6° comma del novellato art. 117 della Costituzione che circoscrive l'ambito oggettivo di operatività della potestà regolamentare statale (governativa ovvero ministeriale) alle sole materie soggette alla legislazione esclusiva dello Stato, parimenti estendendo la paritetica potestà regionale a tutte le altre materie.

In verità l'inciso normativo in esame non rappresenta una novità assoluta, bensì recepisce un principio insistentemente ribadito dalla Corte Costituzionale secondo cui: *"i regolamenti governativi, compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale. Né lo strumento della delegificazione previsto dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988 può operare per fonti di diversa natura tra le quali vi è un rapporto di competenza e non di gerarchia"*¹⁶.

In definitiva, con riferimento specifico alla materia delle professioni, il nuovo assetto costituzionale delle competenze Stato -

¹⁴ In questi termini S. Mangiameli in *Edilizia e Territorio*, 15 - 20 ottobre 2001, 5.

¹⁵ Art. 9 della Legge n. 62/1953.

¹⁶ In questi termini Corte Costituzionale sent. n. 333/1995 e sent. n. 482/1995.

Regioni circoscrive l'intervento dello Stato alla sola determinazione dei principi fondamentali della materia demandando alle Regioni il completamento normativo della stessa ivi compreso l'esercizio della potestà regolamentare. Ciò premesso è quindi evidente che l'attuale assetto normativo della regolamentazione della materia dell'accesso alle professioni e delle relative competenze professionali¹⁷ sia in contrasto con i nuovi precetti costituzionali.

Resta peraltro da verificare come il nuovo assetto delle competenze legislative incida su tale normativa. Secondo alcuni autori¹⁸ la norma costituzionale avrebbe diretta incidenza sulla normazione positiva vigente di modo che, nel caso in esame, il D.P.R. 328/2001 sarebbe *ipso iure* abrogato in quanto illegittimo costituzionalmente.

A nostro avviso l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 328/2001 non può essere minimamente messa in discussione in quanto esso interviene su di una materia espressamente riservata alla potestà legislativa concorrente delle Regioni; parimenti illegittima è, anche, la legge delega (L. n. 4/99) che delegifica la materia demandandone la regolamentazione - sulla scorta di criteri alquanto generici che di fatto svuotano la portata dell'intervento parlamentare - ad una fonte regolamentare.

Non ci sembra condivisibile affermare che la legge costituzionale abbia una diretta incidenza abrogativa sulla pregressa normativa in quanto la illegittimità costituzionale o meno di una legge potrà essere fatta valere solamente davanti al Giudice preposto e con una particolare procedura stabilita da norme di rango costituzionale. Essa, dunque, non potrà mai essere cagione di una abrogazione implicita della normativa vigente; abrogazione che, fra l'altro,

¹⁷ Legge delega n. 4/1999 e regolamento approvato con D.P.R. 328/2001 (fra l'altro regolamento di delegificazione).

¹⁸ M Greco *Prime valutazioni in merito agli effetti della riforma costituzionale sulla normativa in materia di appalti pubblici* questi, però, con riferimento alla materia dei ll.pp. demandata - salve alcune eccezioni - alla potestà legislativa esclusiva regionale ed A. Riccardo *Riforma costituzionale e controllo sugli atti: prima osservazioni sui riflessi immediatamente applicativi per il pianeta delle autonomie locali* in *www. Giust.it*, n. 10 - 2001.



difettando la regolamentazione regionale, creerebbe un vuoto normativo inaccettabile per il nostro ordinamento giuridico.

Tutto ciò comunque non muta la valutazione di inopportunità, prima che giuridica socio-politica, riguardo l'applicazione di una norma quale il D.P.R. 328/2001 che incide in un settore complesso come quello delle professioni e che risulta *ictu oculi* contrastante con le competenze legislative costituzionalmente definite.

6. Le proposte di modifica al D.P.R. 328/2001

L'entrata in vigore (l'8.11.2001) della Legge Costituzionale n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Costituzione ha incisivamente modificato, fra l'altro, le regole afferenti il riparto della potestà legislativa Stato - Regioni nell'ottica di un rinvigorito federalismo organizzativo incentrato sul principio di sussidiarietà. In estrema sintesi, per quanto in questa sede di interesse, il nuovo art. 117 enumera dettagliatamente le materie di competenza dello Stato, lasciando alle potestà legislative esclusiva e regolamentare delle Regioni la disciplina di quelle che residuano ed individuando, altresì, quelle invece soggette alla potestà legislativa concorrente Stato - Regioni. Orbene essendovi, fra le materie riconducibili a quest'ultima tipologia di potestà, anche la disciplina delle professioni, lo schema normativo di recente attuato dal legislatore statale (legge delega e relativo regolamento governativo attuativo) è venuto a mancare principalmente proprio nell'indefettibile presupposto - ai fini dell'efficacia di un provvedimento normativo - della legittimità costituzionale palesando un evidente contrasto con i dettami recepiti dal nuovo Titolo V.

Questa proposta di legge, pur non volendo rappresentare "supina" accettazione della riconosciuta - da parte di alcuni - incidenza condizionante dell'efficacia dell'intervento legislativo regionale da parte di una "legge cornice" statale nei casi di potestà legislativa concorrente, si prefigge l'obiettivo di ricondurre la disciplina della materia delle professioni nell'alveo della legittimità costituzionale fissando i principi generali ai quali, poi, le Regioni dovranno attenersi nell'esercizio della propria potestà legislativa. È ovvio come siffatta operazione, pur salvaguardando alcune meritorie impostazioni della pregressa normativa, ne presupponga comunque l'abrogazione.

6.1. La proposta generale

La proposta qui formulata riprende quasi integralmente struttura e testo del titolo del D.P.R. 328, articoli 1-8. In esso vengono indicati i principi generali ai quali la competente iniziativa legislativa regionale dovrà conformarsi. Per agevolare la lettura le modifiche rispetto al testo del D.P.R. 328/2001 sono state evidenziate in grassetto.

TITOLO PRIMO NORME GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1 La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, 2° comma della Costituzione, i principi fondamentali della materia delle professioni con specifico riferimento alla modifica ed integrazione della disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 dovrà conformarsi ai percorsi formativi di cui ai D.M. 4 agosto 2000 e D.M. 28 novembre 2000.

3. Le norme contenute nella presente legge non modificano, limitatamente ai professionisti già iscritti ai relativi albi professionali alla data della sua entrata in vigore e fermo restando quanto disposto dall'art. 8, commi 2 e 3 della presente legge, l'ambito stabilito dalla normativa previgente al D.P.R. n. 328, del 5 giugno 2001 in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2

(Istituzione di sezioni negli albi professionali)

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. In corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso negli albi professionali vengono istituite le seguenti due sezioni:

- a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
- b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio, può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3

(Competenze professionali - Istituzione di settori nei rispettivi albi)

1. I settori **eventualmente istituiti ai sensi del 2° comma del presente articolo**, nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali **fermo restando quanto previsto dall'art. 1, 2° comma**.

2. Nelle sezioni degli albi professionali, afferenti le professioni di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge, vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo. **È in facoltà delle Regioni, nel rispetto dei relativi percorsi formativi, integrare il contenuto minimo delle attività professionali di ogni settore così come stabilito con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 400, del 1988.**

3. **Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, 3° comma**, il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più settori della

stessa sezione, fatta salva la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione **alle condizioni di cui al successivo comma.**

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere

5. **L'accesso di cui al precedente comma 4 deve, altresì, essere riconosciuto a quei professionisti che, in possesso del relativo titolo di studio, abbiano frequentato un corso di perfezionamento relativo alle materie caratterizzanti il settore nel quale intendono iscriversi ed abbiano conseguito la relativa idoneità. Gli insegnamenti di base dei predetti corsi di perfezionamento, nonché le modalità di conseguimento della idoneità sono disciplinati con regolamento adottato dal Ministro competente sentiti gli ordini professionali. Allo stesso fine potrà essere valutato l'apprendimento in corsi di aggiornamento, di formazione continua nei periodi di tirocinio controllato dall'Ordine nonché la specifica attività professionale svolta.**

6. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4

(Norme organizzative generali)

1. Il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente

alla Sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla Sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento, **salvo il caso in cui queste ultime non raggiungano un numero di iscritti sufficiente a garantirne il funzionamento. In tale caso provvede il regolamento di cui al successivo comma.**

3. Con successivo regolamento, **emanato ai sensi dell'art. 17 Legge n. 400, del 1988**, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5 **(Esami di Abilitazione)**

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione **ovvero con legge regionale ai sensi dell'art. 3, 2° comma.**

4. Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

Art. 6
(Tirocinio)

1 Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite **dagli Ordini o Collegi che possono eventualmente avvalersi, a tal fine**, di convenzioni stipulate con le Università, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con regolamento emanato dalla Regione sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7
(Valore delle classi di laurea)

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di abilitazione.

Art. 8
(Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento)

1. **Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 della presente legge**, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi ferma



restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi alla Sezione A **del relativo albo professionale.**

3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esami indetti prima della data di entrata in vigore della presente legge possono iscriversi nella sezione A **del relativo albo professionale.**

4. I corsi di diploma universitario triennale sono equiparati, ai fini dell'accesso dei relativi diplomati agli albi professionali, ai corrispondenti titoli di laurea individuati secondo la tabella A allegata alla presente legge.

Art. 8 bis

(Norme transitorie e finali)

1. Sono abrogate dall'entrata in vigore della presente legge l'art. 1, 18° comma della Legge 14 gennaio 1999, n. 4, come modificato dall'art. 6, 4° comma, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. n. 328, del 5 giugno 2001.

2. Fintantoché le Regioni non abbiano esercitato la propria potestà legislativa, la materia sarà disciplinata dalla normativa previgente all'entrata in vigore del D.P.R. 328/2001.



Tabella A (prevista dall'articolo 8, comma 4)	
Diplomi universitari	Classi di laurea
Analisi chimico-biologiche	12 – Scienze biologiche
Biologia	12 – Scienze biologiche
Biotecnologie agro-industriali	1- Biotecnologie
Biotecnologie industriali	1- Biotecnologie
Chimica	21 – Scienze e tecnologie chimiche
Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico	24 – Scienze e tecnologie farmaceutiche
Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente	27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Economia e amministrazione delle imprese agricole	17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Economia e ingegneria della qualità	10 – Ingegneria industriale
Edilizia	4 – Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
Geologia	16 – Scienze della terra
Geologia per la protezione dell'ambiente	16 – Scienze della terra
Gestione tecnica e amministrativa in agricoltura	17 – Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Informatica	26 – Scienze e tecnologie informatiche
Ingegneria	8 – Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria aerospaziale	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria biomedica	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria chimica	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria civile	8 – Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria dei materiali	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria dell'ambiente e delle risorse	8 – Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria dell'automazione	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria delle infrastrutture	8 – Ingegneria civile e ambientale
Ingegneria delle materie plastiche	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria delle telecomunicazioni	9- Ingegneria dell'informazione
Ingegneria elettrica	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria elettrica con teledidattica	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria elettronica	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria energetica	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria industriale	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria informatica	9- Ingegneria dell'informazione
Ingegneria logistica e della produzione	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria logistica e della produzione - orientamento tessile	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria meccanica	10 – Ingegneria industriale
Ingegneria per l'ambiente e il territorio edile	4- Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile

Segue



Tabella A (prevista dall'articolo 8, comma 4) – segue	
Diplomi universitari	Classi di laurea
Materiali per la manutenzione del costruito antico e moderno	4- Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
Metodologie fisiche	25 – Scienze e tecnologie fisiche
Moneta e finanza	37 – Scienze statistiche
Operatore tecnico ambientale	27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Produzione industriale	10 – Ingegneria industriale
Produzioni animali	40 – Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali
Produzioni vegetali	20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
Prospettore geologico	16 – Scienze della terra
Scienza e ingegneria dei materiali	10 – Ingegneria industriale
Scienze assicurative	37 – Scienze statistiche
Scienze e tecniche cartarie	10 – Ingegneria industriale
Servizio sociale	6 – Scienze del servizio sociale
Sistemi informativi territoriali	7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
Tecniche finanziarie e assicurative	37 – Scienze statistiche
Tecniche forestali e tecnologie del legno	20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
Tecnici in biotecnologie	1 – Biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile	27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Tecnico di misure ambientali	27 – Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	12 – Scienze biologiche
Tecnologie alimentari	20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali
Tecnologie farmaceutiche	24 – Scienze e tecnologie farmaceutiche
Tecnologie industriali e dei materiali	10 – Ingegneria industriale
Valutazione e controllo ambientale	7 – Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale
Viticoltura ed enologia	20 – Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali

6.2. Le altre modifiche al testo del D.P.R. 328/2001

La presente sezione individua le fondamentali modifiche all'articolato recato dalla Parte II del D.P.R. n. 328/2001 necessarie per porre rimedio alle più evidenti discrepanze poste in essere dall'attuale testo.

L'art. 9 riproduce la formulazione dell'art. 9 del D.P.R. n. 328/2001 escluso ovviamente il riferimento al titolo II.

Art. 9

Attività professionali

1. L'elencazione delle attività professionali compiuta nei seguenti articoli non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

Una seconda revisione attiene l'art. 12 del D.P.R. n. 328/2001 che contiene l'elenco delle classi di laurea specialistica che consentono l'ammissione di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali. L'articolo è riformato omettendo le classi 4/S – Architettura e ingegneria edile e 38/S – Ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Art. 12

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:

- a) Classe 3/S - Architettura del paesaggio;
- b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;

- c) Classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
- d) Classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali;
- e) Classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
- f) Classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
- g) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
- h) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
- i) Classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'esame di Stato è articolato in due prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla più elevata competenza professionale.

L'art. 41, 1° comma del D.P.R., n. 328/2001 attiene le attività professionali degli iscritti all'Albo dei geologi è riformulato con l'esclusione, al 1° comma della lett. e) afferente la competenza alla redazione della relazione geotecnica ed al 2° comma della lett. n) afferente la competenza alle indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

L'art. 45 del D.P.R. n. 328/2001 è così riformulato

Art. 45

(Sezioni e titoli professionali della professione di ingegneri)

1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è ripartita nei seguenti settori:

- a) civile, **edile** e ambientale;
- b) industriale;
- c) dell'informazione.

2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile, **edile** e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile, **edile** e ambientale;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.

3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti al settore civile, **edile** e ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile, **edile** e ambientale iunior;
- b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
- c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.

4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri - settore civile, **edile** e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore civile, **edile** e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore dell'informazione".

I primi 2 commi dell'art. 46 del D.P.R. n. 328/2001 vengono sostituiti dai seguenti:

Art.46

(Attività Professionali)

1. Ferme restando le competenze di cui agli artt. 51 e 52 del Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, formano, in particolare oggetto della professione di ingegnere le seguenti attività individuate tra i settori di cui all'art. 10, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile, edile e ambientale": pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città; lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali; strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale; redazione della relazione geotecnica, la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi pianificazione, progettazione di impianti di servizio alle opere di ingegneria civile, edile e ambientale.

b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni.

2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano

in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi.

OMISSIS

I primi due commi dell'**art. 47** vengono riformulati aggiungendo al comma 2, lettera a) la classe 4/S – Architettura e ingegneria edile ed omettendo al comma 2, lettera c) la classe 23/S Informatica. Il Testo dell'articolo è così riformulato:

Art. 47

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione A è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile, **edile** e ambientale:

- 1) **Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;**
- 2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE ;
- 3) Classe 28/S - Ingegneria civile;
- 4) Classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;

b) per il settore industriale:

- 1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
- 2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
- 3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;
- 4) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;



- 5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
 - 6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
 - 7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - 8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
 - 9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
 - 10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
- c) per il settore dell'informazione:
- 1) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
 - 2) Classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
 - 3) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
 - 4) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
 - 5) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
 - 6) Classe 35/S - Ingegneria informatica.

OMISSIS

I commi 1 e 2 dell'**art. 48** vengono modificati omettendo al comma 2, lettera c) la classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche. Il testo dell'articolo è così riformulato:

Art. 48

(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove)

1. L'iscrizione nella sezione B è subordinata al superamento di apposito esame di Stato.

2. Per l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:

a) per il settore civile e ambientale:

- 1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;



- 2) Classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
- b) per il settore industriale:
 - 1) Classe 10 - Ingegneria industriale;
- c) per il settore dell'informazione:
 - 1) Classe 9 - Ingegneria dell'informazione;

OMISSIS

L'art. 49, 1° comma, viene così riproposto. Gli altri commi dell'art. 49 sono abrogati atteso quanto disposto in via generale nell'art. 8 della presente proposta di legge.

Art. 49

(Norme finali e transitorie)

1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri.

Art 55

(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale)

OMISSIS